

Statuto del Comune
di

CRESPADORO

(Provincia di Vicenza)

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 in data 22 novembre 1994, CO.RE.CO. n. 10561 del 29 novembre 1994, esecutiva, e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 113 del 20 dicembre 1996)

STATUTO DEL COMUNE DI CRESPADORO

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 (Oggetto dello statuto)

1. Il presente statuto detta le disposizioni fondamentali per l'organizzazione del Comune di Crespadoro in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali.
2. I principi fondamentali dettati dal presente statuto e dalla legge vengono attuati con appositi regolamenti.

Art. 2 (Finalità ed obiettivi dell'azione comunale)

1. Il Comune di Crespadoro svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi nazionali e regionali, nonché quelle che ritenga di interesse della propria comunità, al fine di valorizzare la persona, secondo i principi della solidarietà sociale dettati dalla Costituzione.
2. Ispira la sua azione ai principi di efficienza, economicità, trasparenza, partecipazione e responsabilità.
3. Il Comune di Crespadoro si propone, in particolare, di valorizzare i seguenti propri aspetti peculiari e di perseguire le seguenti finalità:
 - a) tutela dell'ambiente;
 - b) incentivazione del turismo;
 - c) sviluppo dell'artigianato;
 - d) salvaguardia dell'agricoltura.

Art. 3 (Programmazione e forme di cooperazione)

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Veneto, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

4. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune delega proprie funzioni alla Comunità montana.

Art. 4 (Collaborazione)

1. Il Comune, prima di assumere e di disciplinare l'esercizio di funzioni o di servizi pubblici, valuta l'opportunità di esercitarli nella forme di associazione e cooperazione previste dalla legge, tenendo conto dell'omogeneità dell'area territoriale interessata, delle eventuali tradizioni di collaborazioni precedenti e delle economie di gestione conseguibili.

2. Il Comune, a tale scopo, promuove forme permanenti di consultazione con i Comuni contermini.

Art. 5 (Stemma e gonfalone)

1. Lo stemma del Comune è così descritto: "In campo grigio chiaro corso d'acqua nascente da cime di monti celeste chiaro scendente a valle tra file di colline azzurre e verdi, compreso in scudo sannitico ornato di fregi e corona di Comune con frase centrata Comune di Crespadoro"

2. Il gonfalone del Comune è costituito da un drappo quadrangolare di ml. 1 di base per ml. 2 di altezza contenente lo stemma con tutti gli smalti dello stesso, riccamente ornato di ricami d'oro sormontato dall'iscrizione centrata in oro "Comune di Crespadoro", sospeso mediante un bilico mobile ad un asta ricoperta di velluto dello stesso colore del drappo con bullette poste a spirale, terminata in punta da una freccia.

3. Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma.

Art. 6 (Territorio e sede comunale)

1. La circoscrizione del Comune è costituita dal capoluogo Crespadoro e dalle tre frazioni: Durlo, Marana e Campodalbero.

2. Il territorio del Comune ha una superficie di ha. 3.013, confinante con i Comuni di Ala (TN), Recoaro Terme (VI), Valdagno (VI), Altissimo (VI), Vestenanova (VR) e Selva di Progno (VR).

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel capoluogo.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

TITOLO II

ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

CAPO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 7

(Diritti e poteri dei Consiglieri)

1. Ineriscono al mandato di ciascun Consigliere:

- a) il diritto di iniziativa in merito alle deliberazioni consiliari;
- b) la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni e le eventuali altre forme di intervento stabilite dal regolamento;
- c) il diritto di ottenere da tutti gli organi ed uffici comunali, dagli enti, dalle aziende e dalle strutture dipendenti dal Comune le informazioni ed i documenti necessari per espletare il proprio mandato.

2. Per l'esercizio dei loro diritti e poteri i Consiglieri comunali possono chiedere l'ausilio tecnico del Segretario comunale.

3. Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate dai Consiglieri per iscritto presso la Segreteria del Comune. La risposta del Sindaco o dell'Assessore delegato deve essere notificata all'interessato entro trenta giorni dalla presentazione.

4. Le interrogazioni e le interpellanze sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale utilmente successiva alla loro presentazione.

5. Il regolamento disciplinerà le forme ed i modi per l'esercizio dei diritti e dei poteri dei Consiglieri.

Art. 8

(Doveri dei Consiglieri comunali)

1. Ciascun Consigliere comunale ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera comunità locale.

2. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle commissioni delle quali siano membri.

3. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti secondo le modalità previste dal regolamento.

4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Art. 9
(Gruppi consiliari)

1. I Consiglieri possono riunirsi in gruppi, anche misti, formati di almeno tre componenti, ed eleggono il loro capogruppo.

Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Le modalità di formazione e di funzionamento dei gruppi sono stabiliti dal regolamento.

Art. 10
(Dimissioni dei Consiglieri)

1. Le dimissioni del Consigliere comunale sono presentate al Consiglio comunale.

2. Le dimissioni sono irrevocabili, non abbisognano di presa d'atto e diventano efficaci subito dopo la surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

Art. 11
(Lavori del Consiglio)

1. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

2. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal Sindaco con il seguente ordine del giorno:

- convalida degli eletti;
- comunicazioni del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta;
- discussione ed approvazione degli indirizzi generali di governo.

3. Il Consiglio comunale deve essere convocato in sessione ordinaria almeno due volte all'anno per l'esame e l'approvazione dei bilanci, dei piani e dei programmi.

4. Il Consiglio comunale deve essere convocato entro sessanta giorni quando venga esercitato un diritto di iniziativa.

5. Il Consiglio deve essere riunito entro venti giorni quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri.

6. Almeno una volta all'anno il Consiglio deve essere convocato per esercitare il controllo sullo stato di attuazione dei programmi e sulla gestione risultanti dalla relazione della Giunta.

7. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario comunale.

Art. 12
(Convocazione del Consiglio comunale) -

1. Il Sindaco convoca il Consiglio, in via ordinaria o d'urgenza, con avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno.
2. Nel caso di convocazione ordinaria, l'avviso della convocazione deve essere notificato ai
— Consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della seduta.
3. Nel caso di convocazione d'urgenza il termine previsto al comma 2 è ridotto ad un giorno libero.
4. La notificazione dell'avviso di convocazione può essere eseguita in uno dei seguenti modi:
 - a) mediante il messo comunale o di conciliazione;
 -  b) mediante raccomandata;
 - c) mediante consegna dell'avviso a mani dell'interessato, che sottoscrive per ricevuta;
 - d) mediante modalità equipollenti, previste dal regolamento.

Art. 13
(Ordine del giorno delle sedute)

1. L'avviso di convocazione del Consiglio comunale deve essere affisso all'albo pretorio insieme all'ordine del giorno.
2. L'ordine del giorno viene redatto dal Sindaco.
3. Il Consiglio non può discutere e deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno.

Art. 14
(Pubblicità delle sedute e durata degli interventi)

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento può stabilire in quali casi il Consiglio si riunisce in seduta segreta.
3. Il regolamento può stabilire limiti alla durata degli interventi dei Consiglieri.

Art. 15
(Voto palese e segreto)

1. Il Consiglio comunale vota in modo palese, salvo che la legge non disponga diversamente.
2. Il regolamento stabilirà i casi nei quali le votazioni riguardanti persone avvengono in modo palese.

Art. 16
(Maggioranza richiesta per la validità delle sedute)

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono validamente costituite quando è presente la metà dei Consiglieri in carica.

Art. 17
(Maggioranze richieste per l'approvazione delle deliberazioni)

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei presenti al voto, salvo che siano richieste maggioranze qualificate.

Art. 18
(Astenuti e schede bianche e nulle)

1. Il Consigliere che dichiara di astenersi dal voto è computato fra i presenti ai fini della validità della seduta.
2. Parimenti è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta il Consigliere presente che non renda alcuna dichiarazione di voto o non depositi la scheda nell'urna, nel caso di votazione segreta.
3. Il Consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall'aula al momento del voto.
4. Per determinare la maggioranza dei presenti al voto si tiene conto anche degli astenuti ai sensi dei commi 1 e 2.
5. Nel caso di votazione segreta, le schede bianche e nulle vanno computate nel numero dei votanti, ai fini di determinare la maggioranza.

Art. 19
(Consigliere anziano)

1. E' Consigliere anziano colui che nell'elezione ha ottenuto la maggiore cifra individuale, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.

Art. 20
(Disposizioni generali sulle commissioni consiliari)

1. Il Consiglio comunale può istituire commissioni temporanee per affari particolari, indicando un termine entro il quale la commissione deve portare a compimento il suo incarico con la presentazione di una relazione al Consiglio.
2. La commissione è sciolta in via automatica una volta scaduto il termine, salvo che il Consiglio deliberi di prorogarla o, se il termine è già scaduto, di rinnovare l'incarico.
3. Il Consiglio comunale può, altresì, istituire commissioni consiliari permanenti per materie determinate, con compiti istruttori o consultivi.

4. Gli organi ed uffici del Comune, degli enti, delle aziende e delle strutture da esso dipendenti sono tenuti a fornire le informazioni necessarie per soddisfare le richieste delle commissioni consiliari, ad esibire loro gli atti ed i documenti in possesso del Comune, rilasciandone copia a richiesta, salvo i casi nei quali la legge ne vieti la divulgazione.

5. Il regolamento disciplinerà l'attuazione delle disposizioni sulle commissioni consiliari.

6. Le commissioni comunali sono costituite nel rispetto del criterio proporzionale e in modo da garantire la rappresentanza della minoranza.

Art. 21

(Commissione consiliare per lo Statuto e i regolamenti)

1. Il Consiglio istituisce una commissione consiliare permanente per l'aggiornamento ed il riesame dello Statuto e dei regolamenti per l'attuazione dello Statuto, la quale provvede, anche sulla base delle segnalazioni degli uffici competenti, a predisporre in merito relazioni e proposte da presentarsi al Sindaco, quando ne verifichi la necessità.

Art. 22

(Rappresentanza delle minoranze)

1. Quando una norma richieda che un organo comunale elegga i propri rappresentanti in enti, commissioni, aziende, istituzioni o altri organismi e sia prevista la rappresentanza delle minoranze, si procederà con voto limitato, secondo le modalità stabilite nel regolamento, salvo diversa disposizione di legge.

Art. 23

(Regolamento interno)

1. Il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio e le sue modifiche sono approvati se ottengono la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

CAPO II

LA GIUNTA

Art. 24 (Composizione della Giunta)

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da due Assessori, fra cui un Vicesindaco, nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può nominare uno degli Assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.
3. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 25 (Assessori)

1. Non possono essere nominati Assessori gli ascendenti e discendenti, i coniugi, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
2. Nessuno può ricoprire la carica di Assessore per più di due mandati consecutivi.
3. Gli Assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di intervento e senza diritto di voto.
4. In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.

Art. 26 (Indirizzi generali di governo)

1. La proposta degli indirizzi generali di governo è depositata a cura del Sindaco presso l'ufficio del Segretario comunale almeno cinque giorni prima della seduta del Consiglio immediatamente successiva alle elezioni.
2. Ciascun Consigliere può prendere visione ed ottenere copia del documento.
3. La proposta è illustrata al Consiglio dal Sindaco.
4. Dopo l'esposizione del Sindaco viene aperto il dibattito che si conclude con l'approvazione degli indirizzi generali di governo.

Art. 27
(Dimissioni, decadenza)

1. In caso di dimissioni, impedimento, permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino all'elezione le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
2. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
3. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza di Sindaco e Giunta.
4. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consiglio comunale e quell'e degli Assessori al Sindaco. Alla sostituzione degli Assessori dimissionari provvede il Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
5. La comunicazione viene fatta per iscritto e le dimissioni si considerano presentate nel momento in cui la comunicazione sia acquisita al protocollo comunale.
6. Le dimissioni possono essere comunicate oralmente nel corso di una seduta del Consiglio comunale e si considerano presentate il giorno stesso.
7. Nel caso previsto dal comma precedente le dimissioni vengono verbalizzate dal Segretario.

Art. 28
(Mozione di sfiducia)

1. Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta del Sindaco e della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. La mozione di sfiducia è depositata presso l'ufficio del Segretario comunale e deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
5. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 29
(Competenze generali della Giunta)

1. La Giunta è l'organo di collaborazione del Sindaco nell'amministrazione del Comune.
2. Adotta gli atti di amministrazione privi di contenuto gestionale che non rientrino nelle competenze del Consiglio e che la legge o lo statuto non attribuiscono al Sindaco o al Segretario.
3. Svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del Consiglio.
4. Ispira la sua azione ai principi dell'efficienza e della trasparenza ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

Art. 30
(Adunanza e deliberazioni)

1. La convocazione della Giunta comunale spetta al Sindaco il quale ne presiede le riunioni.
2. Le riunioni non sono pubbliche. Alle riunioni della Giunta possono essere invitati tutti coloro che la Giunta ritenga opportuno sentire.
3. Si applicano alla Giunta le disposizioni dettate dallo statuto per il funzionamento del Consiglio comunale circa il voto, le maggioranze per la validità delle sedute, per l'approvazione delle deliberazioni ed il computo degli astenuti e delle schede bianche e nulle.
4. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario comunale.

CAPO III
IL SINDACO

ART. 31
(Il Sindaco)

1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
2. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente statuto e rappresenta la comunità.

Art. 32
(Attribuzioni di amministrazione)

1. Il Sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale dell'ente;
- b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
- c) coordina l'attività dei singoli Assessori;
- d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
- e) impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- f) ha facoltà di delega;
- g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;
- h) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
- i) convoca i comizi per i referendum consultivi;
- l) adotta ordinanze ordinarie;
- m) rilascia autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- n) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune;
- o) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

- p) adotta i provvedimenti concernenti il personale, non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta e del Segretario comunale;
- q) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali;
- r) stipula i contratti del Comune, nei casi in cui il Segretario sia chiamato a svolgere la funzione di ufficiale rogante.

Art. 33
(Attribuzioni di vigilanza)

1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
- e) collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
- f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 34
(Attribuzioni di organizzazione)

1. Il Sindaco:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute, dispone la convocazione del Consiglio comunale e lo presiede ai sensi del regolamento;
- b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari secondo la disciplina regolamentare;
- c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalla legge;
- d) dispone la convocazione della Giunta e la presiede;
- e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori e Consiglieri comunali;
- f) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 35
(Sostituto del Sindaco)

1. Il Sindaco, all'atto della nomina della Giunta, designa fra gli Assessori il Vicesindaco, e chi lo sostituirà in caso di assenza o impedimento temporaneo, con funzioni di sostituto, nei casi previsti dalla legge.

Art. 36
(Incarichi agli Assessori)

1. Il Sindaco può incaricare singoli Assessori di curare l'istruttoria in determinati settori omogenei dell'attività della Giunta, nonché di sovrintendere al funzionamento degli uffici e servizi nei medesimi settori, riferendone al Sindaco e all'organo collegiale.

2. Può altresì delegarli a compiere atti di sua competenza nei casi consentiti dalla legge.

3. Incarichi e deleghe sono revocabili in qualsiasi momento.

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 37 (Nomine)

1. Il Consiglio comunale formula gli indirizzi generali in materia di nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni in tempo utile perché il Sindaco possa effettuare le nomine e designazioni di sua competenza nei termini di legge.
2. Le nomine e le designazioni espressamente riservate al Consiglio dalla legge devono avvenire sulla base dell'esame del curriculum di ciascun candidato, da presentarsi almeno cinque giorni prima della seduta consiliare avente all'ordine del giorno l'effettuazione delle nomine.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE

Art. 38

(Accesso agli atti amministrativi ed alle informazioni in possesso del Comune)

1. Il Comune emana il regolamento per la disciplina del diritto dei cittadini, singoli ed associati, a prendere visione e ad ottenere copia degli atti e dei documenti in possesso del Comune entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, salvo l'adempimento previsto dal comma 4 dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Il regolamento, nel rispetto dei principi contenuti nella legge 241 del 1990, disciplinerà il diritto di accesso e di informazione in modo da garantirne l'esercizio più ampio possibile.

Art. 39

(Strumenti di partecipazione)

1. I cittadini, singoli ed associati, partecipano all'attività amministrativa del Comune attraverso:

- a) istanze, petizioni e proposte;
- b) le consultazioni popolari;
- c) i referendum consultivi;
- d) le libere forme associative locali.

Art. 40

(Istanze)

1. I cittadini elettori, singoli ed associati, possono rivolgere al Comune istanze per l'inizio di un procedimento amministrativo concernente interessi collettivi.

2. L'istanza deve essere presentata in forma scritta al protocollo del Comune. La firma dell'istante deve essere autenticata.

Art. 41

(Petizioni)

1. Cinque cittadini elettori possono mandare al Comune petizioni.

2. La petizione consiste in una manifestazione di opinione, invito, voto o denuncia, diretta ad esporre comuni necessità o a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

3. La petizione deve essere presentata in forma scritta al protocollo comunale. Le firme dei richiedenti devono essere autenticate.

Art. 42 (Proposte)

1. Cinquanta cittadini elettori possono avanzare proposte per l'adozione di deliberazioni dirette alla migliore tutela degli interessi collettivi.

2. La proposta deve contenere il testo della deliberazione e deve essere accompagnata da una relazione che ne illustri il contenuto e le finalità.

3. Le firme dei proponenti devono essere autenticate.

Art. 43 (Esame delle istanze, delle petizioni e delle proposte)

1. Il Segretario comunale trasmette le istanze, le petizioni e le proposte presentate, corredate dell'istruttoria dell'ufficio competente e del suo parere, al Sindaco entro quindici giorni dalla data di presentazione al protocollo del Comune.

2. Il Sindaco sottopone le istanze, le petizioni e le proposte all'esame dell'organo competente per materia entro trenta giorni dalla loro presentazione.

3. Il Consiglio e la Giunta si pronunciano sulle istanze, sulle petizioni e sulle proposte di loro competenza entro venti giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno.

4. Il Sindaco e il Segretario comunale rispondono alle istanze, petizioni e proposte di loro competenza entro trenta giorni dalla data di presentazione.

5. Il Segretario comunale comunica al primo dei presentatori dell'istanza, della petizione e della proposta le determinazioni che sono state assunte.

Art. 44 (Consultazione della popolazione)

1. Il Consiglio, al fine di acquisire elementi utili alle scelte di sua competenza, può deliberare la consultazione di particolari categorie o settori della popolazione.

2. La consultazione può essere richiesta in forma scritta da almeno cinquanta cittadini elettori o da almeno una associazione iscritta nel registro di cui all'art. 49. Le firme dei richiedenti dovranno essere autenticate.

3. La consultazione non può avvenire:

a) per lo statuto e i regolamenti comunali;

b) per tutte le deliberazioni o le questioni concernenti persone;

c) per le deliberazioni concernenti elezioni, nomine, designazioni e revoche;

- d) per la materia finanziaria, contabile e tributaria;
- e) per le materie sulle quali il Comune deve provvedere entro termini fissati dalla legge;
- f) nei casi in cui devono essere eseguiti interventi urgenti conseguenti a calamità naturali.

4. La consultazione non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

5. La consultazione della popolazione può attuarsi attraverso assemblee o a mezzo di questionari sempreché sia garantita la conoscenza da parte dei cittadini interessati.

6. Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco al Consiglio comunale per le scelte alle quali la consultazione si riferisce e vengono resi noti, con adeguata pubblicità, alla popolazione interessata.

Art. 45 (Referendum consultivo)

1. In materie di esclusiva competenza comunale è ammesso il referendum consultivo.

2. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare una unica questione, di grande rilevanza per la generalità della popolazione e significativa nei confronti dell'opinione pubblica.

3. Non è ammesso il referendum consultivo sulle seguenti materie:

- a) per lo statuto e i regolamenti comunali;
- b) per tutte le deliberazioni o le questioni concernenti persone;
- c) per le deliberazioni concernenti elezioni, nomine, designazioni e revoche;
- d) per la materia finanziaria, contabile e tributaria;
- e) provvedimenti a contenuto vincolato definito da leggi statali o regionali.

4. Per un periodo di almeno cinque anni dallo svolgimento di un referendum non è ammessa la proposizione di un altro referendum sul medesimo o analogo oggetto.

5. Il quesito referendario è deliberato dal Consiglio comunale o richiesto dal trenta per cento di cittadini elettori residenti nel Comune.

6. Qualora più referendum siano promossi nello stesso periodo di tempo, ne sarà favorito lo svolgimento contemporaneo.

7. Entro trenta giorni l'esito del referendum è comunicato dal Sindaco al Consiglio comunale, che dovrà farne oggetto di discussione, e reso noto con adeguata pubblicità alla popolazione.

8. Le modalità di svolgimento del referendum sono disciplinate dal regolamento.

Art. 46
(Valorizzazione del libero associazionismo)

1. Il Comune, al fine di garantire il concorso della comunità all'azione comunale, e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione, valorizza le libere forme associative.
2. Il Comune agevola gli organismi associativi con sostegni finanziari, disponibilità di strutture o negli altri modi consentiti.
3. La consultazione degli organismi associativi può essere promossa ed attuata anche su invito delle associazioni.
Degli esiti delle consultazioni si dà atto negli atti ai quali le consultazioni si riferiscono.
4. Il Comune, secondo le modalità previste dai regolamenti, assicura alle associazioni il diritto di informazione e può prevedere la presenza di rappresentanze dell'associazionismo negli organi consultivi comunali; assicura l'accesso alle strutture e ai servizi.
5. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori sociale e sanitario, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero ed in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione.
6. Il Comune può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione fra Comune ed associazioni, gli eventuali rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie.
7. Il Consiglio comunale, ai fini sopraindicati, può stabilire che le associazioni senza scopo di lucro e dotate di un ordinamento interno che stabilisca eleggibilità delle cariche sociali e la regolare tenuta degli atti contabili siano iscritti in un albo dell'associazionismo tenuto presso la segreteria del Comune. La delibera che istituisce l'albo deve contenere il regolamento per la sua tenuta.

TITOLO IV

UFFICI E PERSONALE

Art. 47

(Principi strutturali ed organizzativi)

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
- b) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

Art. 48

(Uffici)

1. Gli uffici sono raggruppati, in base all'affinità delle funzioni e degli interventi, in unità operative, secondo quanto previsto dal regolamento.

2. Il regolamento prevede le dotazioni di personale per contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili professionali con la finalità di assicurare la massima mobilità tra figure professionali e profili appartenenti alla stessa qualifica funzionale in connessione con le esigenze e i programmi del Comune.

3. La ripartizione del personale fra i vari uffici, entro il limite complessivo previsto dalla pianta organica, viene stabilita dalla Giunta con apposito organigramma, sentito il Segretario comunale.

4. Il regolamento di cui al comma 2 prevede la figura del messo comunale, a cui compete di notificare gli atti del Comune e quelli nell'interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta al Comune.

Art. 49

(Segretario comunale)

1. L'attività gestionale dell'ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica e di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario comunale che la esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente statuto.

2. Il Segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni, è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.

3. Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza, direzione e coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente statuto.

Art. 50 (Attribuzioni gestionali)

1. Al Segretario comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative, che non siano espressamente attribuite dallo statuto ad organi elettivi e che non abbiano carattere discrezionale.

2. In particolare il Segretario adotta i seguenti atti:

- a) predisposizione di programmi di attuazione e relazioni sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
- b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione dagli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi e secondo l'ordine di priorità dagli stessi stabilito;
- c) ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione di Giunta;
- d) liquidazione delle spese a calcolo dipendenti da acquisti di beni e servizi e da lavori, entro i limiti degli impegni di spesa formalmente assunti, derivanti da contratti o da deliberazioni esecutive ai sensi di legge;
- e) presidenza delle commissioni di concorso per l'assunzione di personale;
- f) presidenza delle gare e stipula dei contratti, ogni qualvolta egli non sia chiamato a rogare l'atto, nel qual caso la stipula del contratto spetta al Sindaco;
- g) verifica dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
- h) liquidazione dei compensi e delle indennità al personale, ove siano già predeterminati per legge o per regolamento.

Art. 51 (Attribuzioni consultive)

1. Il Segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.

2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.

Art. 52
(Attribuzioni di sovrintendenza, direzione e coordinamento)

1. Il Segretario comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
2. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi e i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento.
3. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari.

Art. 53
(Attribuzioni di legalità e garanzia)

1. Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi. Cura altresì la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge.
2. Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale.
3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
4. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato regionale di controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'ente.

Art. 54
(Responsabili delle unità operative)

1. Alla direzione delle unità operative in cui è organizzata la struttura sono preposti, con le modalità previste dal regolamento, impiegati con qualifica apicale.
2. Gli impiegati con qualifica apicale sono responsabili dell'attuazione dei programmi, dei progetti e dei servizi di competenza dell'unità operativa, nonché dell'utilizzo delle risorse umane e materiali assegnate all'unità stessa. Essi adottano gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, rientranti nell'esercizio delle loro funzioni nonché gli atti loro delegati dal Segretario comunale.

Art. 55
(Rinvio alla normativa regolamentare)

1. Il regolamento detta, ad integrazione di quanto stabilito dalla legge e dalle disposizioni del presente statuto, le norme per disciplinare l'organizzazione degli uffici e del personale e le modalità dei concorsi per l'accesso ai posti.

2. Il regolamento stabilisce le modalità per autorizzare i dipendenti comunali che ne facciano richiesta a svolgere attività lavorativa al di fuori del loro rapporto di lavoro con il Comune, purché si tratti esclusivamente di incarichi presso consorzi, istituzioni o società per azioni a prevalente capitale pubblico locale costituite dal Comune per la gestione di servizi pubblici.

TITOLO V

SERVIZI

Art. 56

(Finalità e modalità di disciplina dei pubblici servizi)

1. Il Comune gestisce i pubblici servizi nei modi di legge, favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con altri soggetti pubblici e privati.
2. La deliberazione del Consiglio comunale, con la quale si determina la gestione di un servizio pubblico, deve contenere gli indirizzi per il funzionamento delle aziende speciali e per la gestione a mezzo di società, ovvero le norme regolamentari per la gestione del servizio in una delle altre forme previste dalla legge.

Art. 57

(Nomina, surroga e revoca degli amministratori di aziende e di istituzioni)

1. Gli amministratori di aziende e istituzioni sono nominati, designati e revocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.
2. Non possono essere nominati i Consiglieri comunali, gli Assessori, il Revisore del conto, i dipendenti del Comune e delle sue aziende e istituzioni.
3. I candidati devono possedere specifiche competenze tecniche relative al ruolo da svolgere, comprovate da un curriculum sottoscritto da ogni interessato e depositato presso la Segreteria del Comune.
4. Con le modalità di cui ai commi precedenti il Sindaco procede alla surroga degli amministratori entro il termine di quarantacinque giorni dalla vacanza.
5. Il provvedimento di revoca deve essere motivato.

Art. 58

(Istituzioni per la gestione di servizi pubblici)

1. L'istituzione è retta da un Consiglio di amministrazione composto dal Presidente e da due Consiglieri.
2. Salvo revoca restano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei successori.
3. Agli amministratori delle istituzioni si applicano le norme sull'incompatibilità e ineleggibilità stabilite dalla legge per i Consiglieri comunali.
4. Al Direttore dell'istituzione competono le responsabilità gestionali. E' nominato dal Sindaco a seguito di pubblico concorso ovvero con contratto a tempo determinato.

5. Il Consiglio comunale, all'atto della costituzione dell'istituzione, ne approva il regolamento, ne disciplina il funzionamento e la gestione, le conferisce il capitale di dotazione e ne determina le finalità e gli indirizzi.

Art. 59

(Partecipazione a società di capitali)

1. Il Comune può partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale e promuoverne la fondazione.

2. Qualora la partecipazione del Comune a società per azioni sia superiore al venti per cento, lo statuto di queste dovrà prevedere che almeno un membro del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale siano nominati dal Comune, ai sensi dell'art. 2458 del codice civile.

Art. 60

(Rappresentanza del Comune presso società di capitali e strutture associative)

1. Il rappresentante del Comune nell'Assemblea delle società di capitali e dei Consorzi fra enti locali è il Sindaco o un Assessore da esso delegato.

2. Il Sindaco riferisce annualmente al Consiglio sull'andamento delle società di capitali.

TITOLO VI

FINANZE E CONTABILITÀ'

Art. 61

(Controllo economico interno della gestione)

1. Il bilancio del Comune, in aggiunta alla copia redatta nelle forme previste dalla legge, può essere strutturato anche secondo altre forme, tali da consentire tecniche di controllo economico di gestione.
2. I regolamenti che danno esecuzione al presente statuto indicano le tecniche e i modelli da seguire per l'espletamento del controllo economico di gestione.

Art. 62

(Revisore dei conti)

1. Il Revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Il Revisore dei conti ha la collaborazione del Segretario comunale che provvede a fornire informazioni e dati disponibili.
3. Il Revisore dei conti, nell'esercizio delle sue funzioni, può acquisire documenti ed atti del Comune.
4. Può inoltre chiedere informazioni e chiarimenti ai dipendenti del Comune e ai rappresentanti di esso in aziende, istituzioni, società od altri organismi.
6. Il Sindaco può invitare il Revisore dei conti alle riunioni del Consiglio e della Giunta. In tal caso, se richiesto da chi ha la presidenza della riunione, il revisore fornisce spiegazioni sulla propria attività.

Art. 63

(Motivazione delle deliberazioni consiliari)

1. Il Consiglio comunale, nell'esame dei bilanci, dei piani e dei programmi, deve tenere in considerazione specifica anche le relazioni, i rilievi e le proposte del Revisore dei conti e, conseguentemente, motivare le proprie decisioni.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 64

(Revisione dello statuto)

1. Ogni modifica al presente statuto deve essere deliberata dal Consiglio comunale con il procedimento stabilito dall'art. 4 - comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione del nuovo statuto che sostituisce il precedente; l'abrogazione ha effetto dal giorno dell'entrata in vigore del nuovo statuto.
3. L'iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla sua elezione.

Art. 65

(Interpretazione dello statuto)

1. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione delle norme del presente statuto secondo le regole legali sull'interpretazione delle norme giuridiche di cui alle disposizioni preliminari al codice civile.
2. La deliberazione interpretativa deve essere adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 66

(Regolamenti comunali)

1. Il Comune, nel rispetto della legge e delle norme del presente statuto, adotta regolamenti per disciplinare la sua organizzazione, le materie di sua competenza, l'esercizio delle sue funzioni e le materie ad essi demandate dalla legge e dallo statuto.
2. La disciplina dei contratti del Comune è fissata nel regolamento dei contratti. Il regolamento, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa della Comunità economica europea, recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, stabilisce:
 - a) le forme di contrattazione per i vari tipi di contratto;
 - b) le modalità di pubblicizzazione degli avvisi di gara, ad integrazione e specificazione di quelle previste dalla legge o dai regolamenti generali;
 - c) i lavori, le provviste ed i servizi che devono essere eseguiti in economia, i soggetti che possono disporre la loro esecuzione, le modalità per il loro svolgimento ed i limiti di spesa entro i quali è possibile provvedere.

3. Il Comune approva il regolamento di contabilità nel rispetto dell'ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalla legge dello Stato.

4. Ogni regolamento deve essere deliberato dal Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Esso è pubblicato all'Albo pretorio, unitamente alla deliberazione di approvazione, per quindici giorni consecutivi.

5. Dopo il controllo da parte del Comitato regionale di controllo il regolamento è ripubblicato all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi; esso entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'albo pretorio.

6. I regolamenti previsti dallo statuto e quelli necessari alla loro attuazione devono essere adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore dello statuto stesso, con la sola esclusione dei regolamenti dei contratti e di contabilità i cui termini di adozione sono stabiliti dall'art. 59 - comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

7. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo statuto e di quelli necessari alla loro attuazione restano in vigore i regolamenti vigenti, in quanto compatibili con la legge e con lo statuto.

Art. 67
(Norma transitoria)

1. Le disposizioni che adeguano lo statuto al capo II della legge n. 81/1993 si applicano a partire dalle prime elezioni effettuate in base alla legge citata.

---=oOo=---